



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

DOCUMENTO DI RICERCA

LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE UNIONI PARACONIUGALI NELLA PARTECIPAZIONE ALL'IMPRESA FAMILIARE

Alessandro Ventura

4 GIUGNO 2019





ABSTRACT

Il contributo¹ analizza la regolamentazione delle collaborazioni familiari introdotta dalla legge Cirinnà, soffermandosi in particolare sulla disciplina dettata dall'art. 230-ter c.c. per le prestazioni di lavoro rese dai conviventi more uxorio.

Si evidenziano i presupposti applicativi della nuova fattispecie e le incertezze interpretative relative alla corretta qualificazione del rapporto di collaborazione, proponendo una soluzione esegetica per l'inquadramento previdenziale e fiscale dell'attività di lavoro del convivente nell'impresa familiare.

¹ Si tratta del testo, completato nelle note ed arricchito da argomentazioni e considerazioni finali, della relazione dal titolo "La realtà che interroga il diritto. L'impresa familiare" svolta al convegno "I profili assistenziali, previdenziali e fiscali della legge n. 75/2016" tenutasi il 25 maggio 2018, presso l'Università degli studi di Udine, con il patrocinio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Udine. Gli atti del convegno sono in corso di pubblicazione nel volume "Unioni civili e convivenze. Profili assistenziali, previdenziali e fiscali", (a cura di) Francesco Bilotta e Anna Zilli, Forum Editrice, Udine.



SOMMARIO

1. MODELLI DI FAMIGLIA E LAVORO FAMILIARE	4
2. LA VALORIZZAZIONE GIURIDICA DELLE CONVIVENZE <i>MORE UXORIO</i>	6
2.1. I presupposti applicativi di tipo soggettivo	7
2.2. Segue...e di tipo oggettivo	8
3. IL DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE SOCIALE DEL COLLABORATORE DELL'IMPRENDITORE CONVIVENTE.....	11
3.1. La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	13
4. CONCLUSIONI	14



1. Modelli di famiglia e lavoro familiare

La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha determinato un rilevante cambio di impostazione nella valutazione giuridica delle molteplici forme di collaborazione dei familiari nell'impresa. In particolare modo, l'introduzione della fattispecie dell'impresa familiare, ad opera dell'art. 89, della L. n. 151/1975, ha contribuito al superamento del principio di gratuità della prestazione, fino ad allora, teorizzato dalla dottrina maggioritaria e consolidato dalla giurisprudenza, secondo cui l'esistenza di legami affettivi e solidaristici tra prestatore di lavoro e titolare di impresa, avrebbe allontanato tali forme di prestazione dallo schema tipico del lavoro subordinato oneroso². Aver così equivocato la "*naturale vocazione dell'uomo di realizzare sé stesso nell'ambiente in cui vive*" ha, di fatto e per lungo tempo, esposto il collaboratore allo sfruttamento del familiare predominante (quasi sempre di genere maschile)³. L'intento di arginare tale fenomeno tramite la prescrizione di un *minimum* di tutele inderogabili in funzione della liberazione dal bisogno e della indipendenza economica dei collaboratori familiari dell'imprenditore, ha rappresentato la *ratio* della riforma del diritto di famiglia.

L'art. 89, della L. n. 151/1975, ha introdotto nel codice civile l'art. 230-*bis* che istituisce e disciplina la fattispecie dell'impresa familiare secondo l'impostazione tipica della famiglia 'legittima' fondata sul matrimonio. La fattispecie è applicabile in via residuale qualora non sia configurabile un diverso rapporto tra i familiari ed è integrata dalla ricorrenza di tre presupposti: lo svolgimento di un'attività continuativa di lavoro, indifferentemente, nell'impresa o nella famiglia (se strumentale all'attività di impresa); la titolarità dell'impresa in capo al familiare che la esercita nella forma della ditta individuale; il legame familiare entro il terzo grado di parentela ed il secondo di affinità.

L'istituto dell'impresa familiare introdotto con la riforma di famiglia, insomma, non ha intercettato le esigenze di tutela del lavoro nell'impresa reso da persone unite da un legame affettivo affermato al di fuori del modello matrimoniale. Tale lacuna non è stata colmata neanche in via interpretativa dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità prevalente che ne ha interpretato i presupposti soggettivi restrittivamente, non ammettendo, salvo isolate eccezioni, estensioni dell'ambito applicativo della disciplina dell'impresa familiare *ex art. 230-bis c.c.* alle collaborazioni familiari rese dai conviventi *more uxorio*⁴.

² Come opportunamente evidenziato da F. Prospero, *Impresa familiare*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Art. 230-*bis*, Milano, 2006, p. 8, benché la presunzione di gratuità fosse *iuris tantum*, l'assenza di formalizzazione dei rapporti di lavoro familiari rendeva di fatto difficile, se non impossibile, fornire prova della loro onerosità.

³ Cit. M. Tola, *Famiglia, famiglie e discriminazioni nell'impresa familiare*, in *NGCC*, n.6, 2017, p. 888; l'A. ricorda le parole di Max Weber secondo cui "*all'interno dei sodalizi familiari il lavoro gratuito privo di tutela può evolvere in un rapporto di vero e proprio dominio patrimoniale*".

⁴ In dottrina cfr. A. Trabucchi, *Natura legge famiglia*, in *R. d. civ.* 1977, I, p. 21; L. Mengoni, *La famiglia in una società complessa*, in *Iustitia* 1990, p. 3 ss.; G. Di Rosa, *Tratti distintivi e aspetti problematici dell'impresa familiare*, in *Contr. e impr.*, 2, 2007, p. 519 ss.; A. Gabriele, *Lavoro e famiglia non coniugale*, in F. Romeo (a cura di), *Le relazioni affettive non matrimoniali*, Torino 2014, p. 445; V. Colussi, *Impresa familiare*, in *Digesto comm.*, VII, Torino, 1992, p. 179, secondo il quale "*non può essere regolata come impresa familiare la collaborazione eventualmente prestata nell'ambito della cosiddetta famiglia di fatto [...] tale estensione non può avvenire se non a seguito di una legge ad hoc, e questo vale anche per le disposizioni contenute nell'art. 230-bis c.c.*"; nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. 18 ottobre 1976, n. 3585, Cass. 18 ottobre 1976, n. 3585, in *Giur. it.*, 1977, I, 1, p. 1949 ss.; Cass. 2 maggio 1994, n. 4204, in *Fam. dir.*, 1994, p. 514, con nota di M. Giorgianni, con note di L. Balestra e di S. Masucci anche in *Giur. it.* 1995, I, 1, 844, con nota di L. Balestra; Cass. 15 maggio 2009, n. 11330, in *Guida*



Il problema ha trovato parziale soluzione soltanto di recente, con la emanazione della l. n. 76/2016 che ha ampliato il perimetro del diritto di famiglia, istituendo e regolamentando le unioni civili per le coppie omosessuali e attribuendo maggiore rilevanza giuridica alle convivenze, sia dello stesso sia di diverso sesso⁵.

L'intervento normativo è il frutto di una presa di coscienza "*delle nuove realtà sociali e delle diverse manifestazioni della personalità attraverso le quali si può esprimere ciascun individuo*" e della conseguente avvertita esigenza di riconoscere specifici diritti ai nuclei affettivi cui le realtà sociali si riferiscono⁶. Accanto all'istituto del matrimonio (che resta immutato), la legge Cirinnà ha tipizzato altri due modelli familiari dedicando loro un'ampia regolamentazione giuridica. Per quanto qui di interesse, la norma interviene sul piano lavoristico disciplinando l'attività di lavoro svolta dall'unito civilmente e dal convivente *more uxorio* in favore della famiglia. Indubbiamente, in tali contesti sociali si è da tempo riproposta inalterata la problematica della tutela individuale di ciascun componente della coppia che decida di collaborare nell'impresa familiare, in considerazione del medesimo fondamento, affettivo e solidaristico, che regge i nuovi modelli di comunità familiare e del rischio che, in assenza di uno specifico apparato di tutela, il sacrificio lavorativo del soggetto debole nel rapporto di coppia non trovi adeguata compensazione⁷. Sotto questo profilo, in relazione ai mutamenti di contesto sociale, sembra possibile rintracciare nella legge Cirinnà la stessa esigenza protettiva della L. n. 151/1975, peraltro, acuita dall'aumento del numero dei divorzi e delle separazioni e dal conseguente proporzionale aumento di rapporti paraconiugali sprovvisti di regolamentazione, quantunque sorti sulla base di legami sentimentali stabili.

La legge n. 76/2016 riconosce rilievo al lavoro nell'impresa familiare oltre i confini della famiglia istituzionalizzata dall'art. 29 Cost., differenziando il regime giuridico dell'unione civile da quello della convivenza *more uxorio*, quest'ultimo subalterno al primo in termini di *standard* di tutela. Infatti, la legge Cirinnà prescrive la diretta applicazione alle unioni civili delle disposizioni della sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, mentre ai rapporti stabili di convivenza destina una disciplina specifica e più leggera raccolta nell'art. 230-ter c.c.⁸.

Sul piano degli effetti giuridici, la diretta applicazione dell'art. 230-bis c.c. alle attività di lavoro prestate in favore dell'imprenditore unito civilmente ha comportato la sostanziale equiparazione alle

al dir., 2009, 30, p. 94; in senso contrario, cfr. Cass. 15 marzo 2006, n. 5632, in *Fam. pers. succ.* 2006, 12, p. 995 ss., con nota di A. Scarano.

⁵ P. Passalacqua, *Profili lavoristici della Legge n. 76 del 2016 su unioni civili e convivenze di fatto*, in *LPO*, n. 3-4, 2017, p. 111.

⁶ Cit. M. Rinaldo, *Unioni civili e convivenze nell'era della codificazione delle "nuove" famiglie*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone (II)*, fasc.3, 2017, p. 992.

⁷ Per una ricostruzione approfondita del fenomeno delle convivenze *more uxorio* si rinvia, G. Autorino Stanzione, *La famiglia "non fondata sul matrimonio"*, in AA.VV., *Studi in onore di P. Rescigno*, vol. II, Milano, 1988, p. 847 ss.; F.D. Busnelli, M. Santilli, *La famiglia di fatto*, in AA.VV., *Commentario al diritto italiano di famiglia*, a cura di G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, Padova, 1993, p. 801; F.D. Busnelli, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 509 ss.; F. Prospero, *La famiglia non fondata sul matrimonio*, Camerino-Napoli, 1980.

⁸ Ai sensi dell'art. 1, co. 36, della L. n. 76/2016, si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.



collaborazioni familiari in ambito matrimoniale, implicando la mutuabilità alle unioni civili dei principali arresti dottrinali e giurisprudenziali in materia di impresa familiare⁹.

Ciò considerato, in questa sede, dando per assodata la validità dei predetti approdi interpretativi, ci si concentrerà essenzialmente sull'analisi del nuovo formante legislativo, introdotto nel codice civile dall'art. 1, co. 46, della L. n. 76/2016, richiamando le disposizioni dell'art. 230-*bis* c.c. solo in termini comparativi per una migliore comprensione del dato positivo.

2. La valorizzazione giuridica delle convivenze *more uxorio*

Il legislatore, dedicando una regolamentazione specifica alle convivenze *more uxorio*, ha finalmente colmato il vuoto normativo lasciato dalla riforma del diritto di famiglia condizionata da un'impostazione politica, fondamentale, intrisa di giudizi di disvalore verso il fenomeno della famiglia di fatto¹⁰. Invero, come si avrà modo di porre meglio in evidenza nel prosieguo, la legge Cirinnà non contiene una disciplina compiuta delle vicende che vedono reciprocamente coinvolti i conviventi nella propria attività di impresa, pur avendo il merito di aver sottratto all'anomia la famiglia di 'fatto'. Invero, il legislatore nel definire le convivenze non parla mai di famiglia o di relazione familiare ed anche la rubrica dell'art. 230-*ter* c.c., "diritti del convivente", per alcuni tradirebbe una valenza ideologica. Se, però, la scelta terminologica può dirsi denotativa della 'specificità' della formazione sociale in regime di convivenza rispetto al modello matrimoniale istituzionalizzato dall'art. 29 Cost., non sembra parimenti idonea a sottrarre il legame affettivo dal campo concettuale della 'famiglia'¹¹. La convivenza non basata sul matrimonio, infatti, è "una realtà ontologicamente autonoma sul piano dei rapporti", a cui non può negarsi sul piano ideale rilievo sociale di "consorzio familiare"¹². Tale circostanza, peraltro, emerge proprio nella formulazione dell'art. 230-*ter* c.c., quando il legislatore, nel riferirsi al luogo nel quale può assumere rilievo giuridico la collaborazione dei conviventi, aggettiva l'impresa come "familiare", operando un evidente richiamo alla realtà fattuale della relazione affettiva di coppia e dando per acquisita la frantumazione (sul piano concettuale) del modello familiare.

Questo considerato, la legge Cirinnà non estende *tout court* al convivente lo stesso statuto protettivo previsto dall'art. 230-*bis* c.c., come da taluni auspicato, ma in linea con la differenziazione giuridica dei modelli familiari si limita all'attribuzione di alcuni diritti patrimoniali¹³. La norma codicistica esclude ogni ulteriore diritto amministrativo e gestionale, omettendo di disciplinare le ipotesi di esclusione, alienazione, recesso e liquidazione della quota di partecipazione.

⁹ Per un approfondimento sulla disciplina dell'impresa e delle collaborazioni familiari si rinvia alla ampia trattazione di F. Prospero, *Impresa familiare. Art. 230-bis*, in *Il codice civile, Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da D. Busnelli, Milano, 2006.

¹⁰ F. Ronci, *Legge Cirinnà ed i diritti del convivente nell'impresa familiare*, in *Il Foro Malatestiano*, n. 1, 2017, p. 4.

¹¹ In termini critici, F. Ruscello, *Le convivenze di fatto tra "famiglia" e relazioni affettive di coppia*, in *Famiglia e diritto*, n. 12, 2018, p.1160.

¹² Cit. C. Romano, *Unioni civili e convivenze di fatto: una prima lettura del testo normativo*, in *Notariato*, 4, 2016, p. 343; sulla convivenza come consorzio familiare v. Cass. 21 marzo 2013, n. 7214.

¹³ Lamentano la mancata immediata estensione delle tutele di cui all'art. 230-*bis* c.c. anche ai rapporti di convivenza F. Romeo, *op. cit.*, p. 296; F. Macario, *Nuove norme sui contratti di convivenza: una disciplina parziale e deludente*, in *Giust. Civ.*, 2016, 6, p. 8; C. Romano, *Unioni civili e convivenze di fatto: una prima lettura del testo normativo*, in *Notariato*, 4, 2016, p. 346.



Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. I profili lavoristici della disciplina si mostrano lacunosi, avendo il legislatore ommesso ogni espresso riferimento all'inquadramento previdenziale, assicurativo e fiscale del rapporto. D'altronde, anche in ambito lavoristico, la regolamentazione sembra scontare un difetto 'genetico' originario. La legge Cirinnà, infatti, non riconosce ai conviventi *more uxorio* un autonomo *status* e si limita alla disciplina di singoli aspetti e vicende della vita di coppia senza alcuna organicità.

2.1. I presupposti applicativi di tipo soggettivo

Sotto il profilo della tecnica legislativa, l'art. 230-ter c.c. sembra una proiezione dell'art. 230-bis in chiave semplificata. Da quest'ultimo la disposizione normativa ricalca grossomodo lo schema applicativo improntato su presupposti sostanziali di tipo positivo e negativo.

I presupposti sostanziali di tipo positivo constano di un elemento costitutivo soggettivo ed uno oggettivo. Sul primo versante, il perimetro soggettivo di applicazione è limitato ai soli conviventi individuati dal co. 36, art. 1, della L. n. 76/2016, che definisce conviventi di fatto *“due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”*. *Icto oculi*, il rapporto di convivenza è costituito da due sole persone ed è escluso che possano avere in tal senso rilievo giuridico rapporti poligamici. Da questo se ne ricava, come ulteriore immediata considerazione, l'impossibilità di un'estensione dell'art. 230-ter c.c. anche ai parenti del convivente che scegliessero di collaborare nella impresa familiare.

La disposizione, in apparenza lineare, ha suscitato difficoltà interpretative rispetto alla necessità di esternalizzare formalmente la stabilità del legame affettivo attraverso una dichiarazione anagrafica, essendosi posta in dubbio l'attribuzione del diritto alla partecipazione del collaboratore la cui convivenza con l'imprenditore non fosse accertabile formalmente¹⁴. Infatti, poiché il co. 37, della L. n. 76/2016, richiede *“per l'accertamento della stabile convivenza”*, l'esistenza della dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e art. 13, co. 1, lett. b), del regolamento del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, parte della dottrina ne ha affermato il carattere costitutivo, o quantomeno di elemento co-costitutivo, sostenendo che la sua mancanza precluderebbe il riconoscimento dei diritti previsti dall'art. 230-ter c.c.¹⁵.

¹⁴ Secondo il citato co. 37, art. 1, della L. n. 76/2016, *“ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al co. 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del co. 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”*.

¹⁵ Sostiene il carattere costitutivo M. Gorgoni, *Le convivenze “di fatto” meritevoli di tutela e gli effetti legali, tra imperdonabili ritardi e persistenti perplessità*, in M. Gorgoni (a cura di), *Unioni civili e convivenze di fatto. L. 20 maggio 2016, n. 76*, Santarcangelo di Romagna 2016, p. 195; F. Romei, *op. cit.*, p. 294, in termini sostanzialmente analoghi, sostiene che la dichiarazione anagrafica sia un elemento co-costitutivo; sul punto v. anche G. Buffone, *Convivenza di fatto, si “gioca la partita” degli orientamenti*, in *Guida al diritto*, 2016, n. 26, p. 14 ss.; in giurisprudenza si rintracciano poche pronunce, propende per il rilievo costitutivo Trib. Verona, 2 dicembre 2016, in *Foro it.* 2017, 9, I, p. 2883.



La dottrina maggioritaria, invece, ha opportunamente sostenuto la natura probatoria della dichiarazione anagrafica per cui, nel caso questa fosse mancante, la dimostrazione delle modalità di estrinsecazione dei rapporti di convivenza potrebbe avvenire attraverso ulteriori mezzi di prova¹⁶. Secondo tale linea interpretativa la convivenza, in quanto “*formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale*”, avrebbe natura fattuale, motivo per il quale la dichiarazione anagrafica rappresenterebbe uno strumento privilegiato di prova e non anche un elemento costitutivo della fattispecie. D'altronde, se il rapporto di convivenza *more uxorio* si configura come un “fatto” giuridicamente rilevante, gli effetti giuridici prescritti dall'art. 230-ter c.c. scaturiscono al di là di ogni adempimento formale¹⁷.

2.2. Segue...e di tipo oggettivo

Perché ne ricorra l'applicazione, l'art. 230-ter c.c. presuppone che il convivente presti “*stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente*”. Il dettato normativo, differisce sensibilmente da quello dell'art. 230-bis c.c., in quanto il presupposto applicativo oggettivo che se ne ricava è palesemente più stringente, sia in considerazione del carattere della collaborazione, che nel caso di specie deve manifestarsi ‘stabile’, sia in relazione alla sua funzione economica, che deve essere assoluta nell'impresa. La stabilità, infatti, appare come un attributo maggiormente incisivo rispetto a quello della continuità richiesta per le collaborazioni familiari nell'art. 230-bis c.c. Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza, la collaborazione nell'impresa familiare può dirsi continuativa quando la prestazione lavorativa è resa con regolarità e costanza quandanche a tempo parziale¹⁸. In buona sostanza, perché possa essere ammesso alla partecipazione all'impresa familiare, il collaboratore è tenuto a garantire la continuità del rapporto di lavoro non anche la continuità della presenza nell'impresa. D'altronde ad un diverso esito interpretativo non sembra possibile si potesse giungere se sol si considera che l'art. 230-bis c.c. equipara il lavoro domestico a quello professionale, attribuendo valore equipollente all'attività svolta dal coniuge (o dal familiare) nella famiglia rispetto a quella svolta nell'impresa. Diversamente, la legge Cirinnà esclude che l'attività lavorativa prestata dal convivente a favore della comunità familiare di fatto sia produttiva degli effetti giuridici contemplati dall'art. 230-ter c.c. Pertanto, la locuzione lavoro stabile nell'impresa del convivente deve innanzitutto essere interpretata alla luce del diverso contesto di fondo, dovendosi misurare la stabilità della collaborazione, innanzitutto, come continuità della prestazione nell'impresa e non nella famiglia (per

¹⁶ L. Balestra, *Unioni civili e convivenze di fatto: brevi osservazioni in ordine sparso*, in *Giustiziacivile.com*, 2016, 4, p.5; T. Auletta, *Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia*, in *Nuove l. civ. comm.* 2016, p. 387 ss.; C. Romano, *Unioni civili e convivenze di fatto: una prima lettura del testo normativo*, in *Notariato*, 4, 2016, p. 342; G. Iorio, *Il disegno di legge sulle “unioni civili” e sulle “convivenze di fatto”: appunti e proposte sui lavori in corso*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 5, p. 1021.

¹⁷ Così Trib. Milano, sez. IX Civ., ord. 31 maggio 2016, in *Foro it.* 2016, 9, I, p. 2920; in senso conforme Cass. civ., sez. III, ord. 13 aprile 2018 n. 9178, in *Rivistafamiglia.it*.

¹⁸ In merito alla continuità della collaborazione familiare si è espressa Cass. Sez. Un., 4 gennaio 1995, n.89, precisando che la partecipazione del coniuge può consistere in “*prestazioni aziendali, che, pur non richiedendo una presenza continuativa nell'impresa [...], consistono in prestazioni saltuarie, di carattere complementare, ma ugualmente di un certo rilievo per l'economia aziendale*”, in *Giust. civ.*, fasc.4, 1996, p. 1143 ss., con nota di F. Sambiase; in senso conforme Cass. 18 aprile 2002, n. 5603, in *DeG - Dir. e giust.*, 2002, 20, p. 70 ss., secondo la quale perché sia provata l'attributo della continuità l'attività di lavoro deve essere “*regolare e costante, e non saltuaria, anche se non necessariamente a tempo pieno*”.



l'impresa). Dunque, il carattere della stabilità assume una connotazione maggiormente incisiva rispetto a quello della continuità, poiché come quest'ultima esclude la rilevanza di prestazioni occasionali, ma in aggiunta ad essa richiede l'inserimento duraturo nell'organizzazione aziendale¹⁹. D'altro canto, la circostanza per la quale l'art. 230-ter c.c. non contempli le prestazioni di lavoro domestico rese dal convivente non equivale ad affermarne l'assenza di onerosità della collaborazione familiare, in relazione alla quale può tuttalpiù essere affermata una presunzione semplice di gratuità conseguente ai vincoli di reciproca assistenza morale e materiale volontariamente assunti. Tralasciando gli aspetti problematici della qualificazione del rapporto di lavoro domestico, che finirebbero col palesarsi estranei all'economia del contributo, si può senz'altro affermare che, considerata l'inesistenza di un diritto di fonte legale al mantenimento del convivente 'debole', in caso di contestazione in ordine alla configurazione del rapporto sarà senz'altro ammessa la prova, per quanto rigorosa, del suo svolgimento a titolo oneroso.

Da ultimo, sempre sul piano oggettivo, l'art. 230-ter c.c. afferma un presupposto applicativo di tipo negativo, secondo il quale il diritto di partecipazione al collaboratore familiare *"non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato"*, la cui laconicità è foriera di una forte sofferenza esegetica. Si è opportunamente notato che il riferimento al 'rapporto' nella formula di legge stia ad indicare che non è sufficiente ad escludere l'operatività della norma codicistica la diversa formalizzazione del rapporto qualora questo non assuma nella realtà fattuale i connotati tipici del rapporto contrattualizzato. Così, in mancanza di ogni altra specificazione in ordine alla tipologia ed alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro familiare, è possibile trarre la conclusione che la collaborazione nell'impresa del convivente disciplinata dall'art. 230-ter c.c., indifferentemente se di tipo manuale o intellettuale, abbia i connotati dell'autonomia.

A tal proposito, però, non sembra casuale che tra le fattispecie giuridiche tipiche escludenti il diritto alla partecipazione nell'impresa familiare, non siano stati menzionati dal legislatore i rapporti di collaborazione continuativa coordinati o organizzati dal committente. D'altronde, il requisito della stabilità dell'attività di lavoro all'interno dell'impresa del convivente sembra logicamente alludere alla necessità di un coordinamento con l'imprenditore convivente o alla possibilità di forme di etero-organizzazione della collaborazione.

Al riguardo, pur riconoscendo che gli attributi della prestazione di lavoro richiesti dall'art. 230-ter c.c. ricalchino grossomodo quelli delle collaborazioni organizzate, certa dottrina ne ha escluso l'ammissibilità alla luce della regolamentazione introdotta dall'art. 2, del D.Lgs. n. 81/2015²⁰.

Le posizioni affermate in sede di primo commento, però, non appaiono convincenti. In primo luogo, perché si ritiene che il citato art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015, non operi una riqualificazione in chiave subordinata delle prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, bensì si limiti a ricondurle *"per effetto di un*

¹⁹ P. Passalacqua, *op. cit.*, p. 129, non esclude che i termini, continuità e stabilità, possano essere letti come sinonimi, *"tesi entrambi ad escludere prestazioni di lavoro svolte in maniera solo occasionale"*.

²⁰ Sostiene che l'art. 230-ter c.c. sia incompatibile con i rapporti di collaborazione etero-organizzati, P. Passalacqua, *op. cit.*, p. 131, 132; in senso uniforme anche AA.VV., *Art. 230-ter, Diritti del convivente*, in F. Di Marzio (diretto da), *Codice della famiglia*, Giuffrè, 2018, p.638.



congegno espansivo (e non per sussunzione nell'art. 2094 c.c.) all'area disciplinare della subordinazione"²¹. Dunque, non sarebbe la fattispecie tipica di subordinazione ad essere ampliata anche ai casi di collaborazione etero-organizzata ma è la disciplina del rapporto di lavoro che, grazie al dispositivo legale, si estende a fattispecie "aliene" all'art. 2094 c.c.²². Per giunta, non sembra neanche possibile utilizzare il criterio della etero-organizzazione per ricondurre le collaborazioni familiari (disciplinate dall'art. 230-ter c.c.) nell'ambito della nozione di "subordinazione allargata" che, come noto, si sviluppa su una condizione di "doppia alienità" del lavoratore. Secondo quanto prospettato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 30 del 5 febbraio 1996, infatti, tale condizione è ravvisabile quando il soggetto svolga l'attività lavorativa senza organizzazione di capitale o di mezzi o di lavoro altrui e senza partecipazione al risultato finale cui l'attività è destinata. È evidente, invece, che il convivente non versi in uno stato di doppia alienità, perché l'effetto giuridico della sua collaborazione nell'impresa familiare è proprio l'acquisizione di un diritto di partecipazione agli utili ed agli incrementi dell'azienda che lo rende per nulla estraneo all'andamento dell'impresa.

Ad ogni modo, che si propenda o meno per tale postura analitica, pare comunque prospettabile un'ulteriore soluzione interpretativa in grado di eludere la diatriba dottrinale sviluppatasi intorno all'art. 2, del D.Lgs. n. 81/2015. Secondo la tesi che si propone, l'art. 230-ter c.c. si configurerebbe come *lex specialis* e, pertanto, come norma derogatrice delle disposizioni di cui all'art. 2, del D.Lgs. n. 81/2015. In tal guisa, quandanche si affermasse la tesi secondo la quale la disciplina di cui all'art. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, fosse preordinata alla attribuzione giuridica della natura subordinata delle collaborazioni organizzate (presupposto applicativo negativo), sarebbe possibile sostenerne l'ineffettività alle collaborazioni familiari rese dal convivente dell'imprenditore. Milita a favore di questa tesi la differenza testuale dell'art. 230-bis c.c. rispetto all'art. 230-ter c.c., attraverso la quale il legislatore sembra abbia volutamente inteso differenziare il carattere residuale delle disposizioni. Se, infatti, l'art. 230-ter c.c. si configura come istituto autonomo, speciale, di natura residuale rispetto "*ad ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile*", diversamente, l'art. 230-bis c.c. è un istituto speciale a residualità ridotta, in quanto i conviventi possono inquadrare sul piano dei fatti la collaborazione lavorativa secondo lo schema tipico dei rapporti di lavoro autonomo codificati dall'ordinamento giuridico senza che sul piano del diritto questo comporti l'esclusione della disciplina codicistica²³.

²¹ Cit. A. Perulli, *Il lavoro autonomo, le collaborazioni coordinate e le prestazioni organizzate dal committente*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT - 272/2015, p.27, secondo la tesi dell'autore, qui condivisa, la prospettiva adottata dal legislatore con l'art. 2, co.1, "*prende a riferimento fattispecie di lavoro dichiaratamente esterne alla sfera della subordinazione*"; per R. Voza, *La modifica dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel disegno di legge sul lavoro autonomo*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT - 318/2017, p. 3, "*le cosiddette collaborazioni etero-organizzate, pur arricchendo il lessico della nostra materia, sembrano configurare soltanto una species del genus del lavoro autonomo, senza alcun impatto sulla tradizionale nozione di lavoro subordinato*"; cfr. anche M. Marazza, *Jobs Act e prestazioni d'opera organizzate*, in *Giust. Civ.*, n. 1, 2016, p. 215 ss., cui si rinvia per i diversi orientamenti della dottrina.

²² Cit. A. Perulli, *Ibidem*.

²³ Sul carattere residuale dell'art. 230-bis c.c., cfr. Cass. S.U. n. 23676, del 6 novembre 2014, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2015, 3, II, p. 518 ss., con nota di F. Corsi, *Impresa in famiglia, impresa familiare e società*, p. 522 ss.



3. Il diritto all'assicurazione sociale del collaboratore dell'imprenditore convivente

Il corretto inquadramento delle prestazioni lavorative rese dal convivente, sotto altro aspetto, offre lo spunto per superare in via interpretativa l'*impasse* causato dal silenzio del legislatore in ordine ai profili previdenziali del rapporto di lavoro.

Nella legge Cirinnà, infatti, non si rinviene alcuna previsione circa la disciplina delle assicurazioni sociali dei conviventi *more uxorio*, differentemente dalla fattispecie delle unioni civili per le quali il problema è risolto alla radice attraverso la disposizione di cui all'art. 1, co. 20, della L. n. 76/2016, secondo cui *"le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole 'coniuge', 'coniugi' o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso"*²⁴.

La conseguenza giuridica dell'equiparazione tra l'unito civilmente ed il coniuge è l'immediata estensione al primo delle tutele sociali del secondo. Nel caso di specie, ai collaboratori dell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di essere assicurati, a seconda dell'attività autonoma esercitata, come familiari 'coadiuvanti' nell'ambito della gestione previdenziale degli artigiani, di cui all'art. 2, co. 2, n. 1) della L. n. 463/1959 e s.m.i., oppure in qualità di familiari 'coadiutori' nell'ambito della gestione 'commercianti', di cui all'art. 2, co. 1 della L. n. 613/1966 e s.m.i.

Ai sensi delle citate normative, si considerano familiari coadiuvanti o coadiutori il coniuge, i figli nati nel matrimonio o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza. Alla luce dei prescritti requisiti soggettivi, il mancato possesso dello *status* di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare di impresa preclude l'iscrizione dei conviventi nella gestione artigiani e commercianti dell'INPS. Tale circostanza è stata affermata dall'Istituto previdenziale con propria circolare esplicativa, nella quale, nel prendere atto che il convivente di fatto non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome, ha reputato che le relative prestazioni di lavoro non siano soggette ad obbligo assicurativo²⁵. Negando l'iscrizione alla gestione artigiani e commercianti, però, l'INPS non ha chiarito come vada valutato il convivente rispetto al sistema di assicurazione sociale, ingenerando una situazione di grave incertezza nella gestione dei rapporti di collaborazione familiare. Al momento la copertura previdenziale sembra di fatto impedita così come è dubbio l'assoggettamento a contribuzione obbligatoria delle quote di utile, ingenerando difficoltà anche sul piano amministrativo. Invero, in ossequio al principio universalistico che informa il sistema di tutela previdenziale, ai collaboratori dell'imprenditore convivente non può essere negata protezione sociale, viepiù perché, al di là del titolo giuridico in base al quale l'attività viene prestata, l'ordinamento è ormai proiettato verso *"l'estensione degli ambiti soggettivi di riferimento della tutela previdenziale a tutti i produttori di reddito da lavoro, genericamente considerati"*²⁶.

²⁴ La disposizione non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

²⁵ Cfr. Circolare INPS n. 66 del 31 marzo 2017.

²⁶ Cit. M. Cinelli, *Diritto della previdenza sociale*, Quinta ed., Giappichelli, Torino, 2003, p. 135.



L'universalità della tutela previdenziale, pertanto, impone l'individuazione del regime applicabile alle prestazioni lavorative dei conviventi *more uxorio*. Per questi soggetti, ragioni sostanziali reclamano lo stesso tipo di tutela previsto per gli esercenti di attività autonome 'minori' e per i lavoratori autonomi 'parasubordinati', ai sensi dell'art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, questo pure considerato il carattere materiale dell'attività svolta. D'altro canto, il regime previdenziale di inquadramento della gestione c.d. "separata", si mostra compatibile con la tipologia di prestazione d'opera resa all'interno dell'impresa dell'altro convivente, anche con riferimento alle modalità di determinazione della base imponibile per il versamento dei contributi e alla determinazione della contribuzione. I contributi dovuti alla Gestione separata potrebbero essere calcolati sulla base imponibile assunta per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi ai sensi dell'art. 2, co. 29, della L. n. 335/1995. La "quota di utile" spettante al convivente è commisurata al lavoro prestato, pertanto, fungerebbe da parametro corrispettivo della prestazione resa, da assoggettare a contribuzione secondo le modalità previste per i collaboratori che svolgono attività autonoma che prevedono la ripartizione dei contributi in due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore.

La soluzione interpretativa proposta, però, mostra ulteriori elementi di complessità causati dall'intreccio della regolamentazione fiscale con quella lavoristica e previdenziale. Indubbiamente, configurare l'attività lavorativa dei conviventi alla stregua di una collaborazione "parasubordinata", implicherebbe, ai fini esclusivamente fiscali, l'assimilazione del reddito percepito a quello del lavoratore dipendente. Ciò significa che nella contabilità dell'imprenditore verrà iscritto il "costo" del lavoro del collaboratore in diminuzione del reddito di impresa dichiarato dal titolare.

Tale ipotesi, al momento, non è quella palesata all'Agenzia delle entrate nel suo primo approccio interpretativo occasionato da istanza di interpello, seppure è opportuno qui evidenziare che la risposta resa dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 11, della L. n. 212/2000, ha effetto limitatamente alla questione oggetto dell'istanza e solo nei confronti del richiedente. Tuttavia, l'Ente impositore, interpellato in ordine all'individuazione del regime fiscale applicabile alle collaborazioni ex art. 230-ter c.c., ha confermato la qualificazione dei redditi conseguiti dal convivente come redditi di partecipazione all'impresa familiare ai sensi dell'art. 5, co. 4, del TUIR.

A dire il vero, il parere rilasciato dall'Amministrazione finanziaria, pare condizionato da una valutazione del dato letterale dell'art. 230-ter c.c. non pienamente convincente. L'applicazione analogica del regime fiscale, infatti, poggia esclusivamente sulla valorizzazione della locuzione "*al convivente (...) spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare*". Ad avviso dell'Agenzia, tale riferimento, consentirebbe di applicare anche alla fattispecie ex art. 230-ter c.c. "*i principi generali che hanno portato alla collocazione dell'impresa familiare all'interno dell'articolo 5 del TUIR*"²⁷. Per l'Agenzia delle Entrate, dunque, i redditi prodotti sarebbero imputabili a ciascuno degli aventi diritto e tassati per trasparenza indipendentemente dalla loro materiale percezione, al contempo, confermando la qualificazione dei redditi conseguiti come già avviene per l'impresa familiare (ovvero reddito d'impresa per il titolare e reddito da partecipazione per i collaboratori "familiari"). Questo, con il risultato

²⁷ Cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 134 del 26 ottobre 2017.



paradossale che ai collaboratori conviventi non resterebbe altra copertura possibile di quella complementare, prevista dall'art. 13, co. 5, del D.Lgs. 252/2005, per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa, nonostante l'assenza di un regime obbligatorio di base.

La soluzione summenzionata, però, non sembra tenere in debito conto che l'art. 5, co. 4, del TUIR richiama solo l'art. 230-bis c.c. e non anche l'art. 230-ter c.c. Inoltre, l'argomentazione sviluppata nella risoluzione si palesa "contraddittoria" poiché, per un verso l'Amministrazione finanziaria rileva come il legislatore abbia inteso "introdurre una disciplina specifica per il convivente, diversa da quella dell'impresa familiare regolata dal precedente art. 230-bis del c.c.", mantenendo "su posizioni differenti la collaborazione del convivente rispetto a quella del familiare (o della parte civile, alla quale la disciplina dell'impresa familiare è applicabile)", dall'altro, afferma per tale fattispecie l'estensione ai "principi generali" di cui all'art. 230-bis²⁸. Proprio in coerenza con l'intento del legislatore di diversificare la disciplina delle collaborazioni, non pare possibile operare in via analogica estensioni alla disciplina dell'impresa familiare. La collaborazione all'impresa dell'altro convivente, infatti, non è sorretta da un "vincolo di comunione" come quello ravvisabile nella famiglia su cui poggia l'impresa familiare. È la stabilità del legame affettivo alla base dell'impresa di cui al 230-bis a giustificare l'imputazione dei redditi derivanti dall'esercizio di un'impresa familiare a quei componenti della famiglia che prestano la propria attività nell'impresa a tal fine costituita. D'altronde, sono proprio questi ultimi soggetti che, ai sensi dell'art. 230-bis, decidono, a maggioranza di voti, la destinazione degli utili, avvalendosi di una prerogativa che, per l'appunto, non è attribuita ai collaboratori conviventi dall'art. 230-ter.

È di tutta evidenza, dunque, che la soluzione proposta sconti il mancato discernimento tra modelli familiari e, di conseguenza, tra modelli di impresa familiare. L'art. 230-bis c.c., infatti, fa riferimento all'impresa familiare tipica del modello matrimoniale 'tradizionale' al quale oggi si affiancano due nuovi modelli familiari "paraconiugali". Per espressa previsione normativa, solo il nucleo familiare formatosi attraverso l'unione civile è passibile di assimilazione, non anche quello nascente da un regime di convivenza *more uxorio*. La sensazione, dunque, è che l'Agenzia non abbia considerato la possibilità che l'art. 230-ter c.c. faccia semplicemente menzione all'impresa familiare "di fatto", distinta da quella dell'art. 230-bis c.c. configurata sul modello coniugale di tipo matrimoniale, l'unica menzionata dall'art. 5, co. 4, del TUIR.

3.1. La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Nessun dubbio, invece, sulla comprensione del collaboratore dell'imprenditore convivente nell'ambito della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sul punto sono pienamente mutuabili i noti pronunciamenti della Corte costituzionale, volti alla estensione della copertura assicurativa anche in favore dei familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. e agli associati in partecipazione con apporto di lavoro manuale. La tutela assicurativa, infatti, è "indifferente al titolo o al regime giuridico del lavoro protetto e prende in considerazione questo in quanto lavoro manuale, o di sovrintendenza immediata al lavoro manuale, prestato con obiettiva

²⁸ In tal senso S. Capolupo, *Imputazione degli utili dell'impresa familiare al convivente di fatto, Il fisco*, n. 45, 2017.



esposizione al rischio derivante dalle lavorazioni indicate nell'art. 1 del d.P.R. del 1965". A parità di esposizione al rischio, pertanto, deve corrispondere per il collaboratore convivente parità di tutela assicurativa²⁹.

4. Conclusioni

I cambiamenti sociali e il proliferare di rapporti di coppia basati su profondi e stabili legami affettivi al di fuori delle categorie tradizionali hanno spinto il legislatore a superare le remore connesse alla ridefinizione del perimetro del diritto di famiglia fissato dalla riforma del 1975 e a dettare una regolamentazione per le unioni paraconiugali.

Sotto il profilo lavoristico, l'introduzione di una disciplina specifica destinata alle prestazioni lavorative del convivente *more uxorio* in favore dell'impresa dell'altro convivente ha comportato il superamento di ogni tentativo di applicazione analogica dell'art. 230-*bis* c.c. alla famiglia di fatto³⁰.

La legge Cirinnà, dunque, ha operato una diversificazione tra il matrimonio, l'unione civile, e la convivenza *more uxorio*, ponendo quest'ultima in posizione di subalternità e attuando una tendenziale "matrimonializzazione" delle sole unioni civili. Le diversità di regime giuridico non paiono contrastare con i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione, vista la volontà dei soggetti di evitare le conseguenze legali che discendono dal matrimonio e considerata la storicità del modello familiare istituzionalizzato dall'art. 29 Cost.

Ciò che sorprende è la lacunosità dell'apparato regolativo dedicato alle famiglie di fatto in relazione alla quale urge avanzare soluzioni interpretative in linea con i principi generali dell'ordinamento. In assenza di soluzioni condivise, limitatamente ai profili analizzati, sarà inevitabile un intervento integrativo del legislatore finalizzato a dissipare le incertezze interpretative sulla qualificazione del rapporto di collaborazione e sull'inquadramento della fattispecie in ambito previdenziale e fiscale.

²⁹ Cfr. Corte cost. n. 476 del 10 dicembre 1987; Corte cost. n. 332 del 15 luglio 1992, in *Riv. giur. lav.*, 1992, II, p. 738, con nota di Brunetti.

³⁰ Per F. Romeo, *Impresa familiare e rapporti di convivenza: art. 230-bis c.c. versus art. 230-ter c.c.*, in *Studium Iuris*, n.3/2018, p. 295, "la scelta operata dal legislatore, in una certa misura, conferma l'interpretazione restrittiva dell'art. 230-bis c.c., che richiede per la costituzione della fattispecie la sussistenza di un rapporto familiare qualificato con l'imprenditore".